

PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Sviluppo delle seguenti Fasi del Processo di Gestione dei Rischi di Reato nell'ambito del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.:

- "Assessment"
- "Piano di Contenimento e Reporting"

Rev. Data Descrizione Firma I	
	:
	: :
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

ASSESSMENT

Nel gestire la fase di Assessment la Direzione ha definito il seguente percorso:

- Esecuzione *check up* aziendale (raccolta documentazione e informazioni sull'azienda).
- Definizione modalità di valutazione dei rischi
- Individuazione processi/attività da sottoporre ad analisi
- Esecuzione analisi dei rischi (quantificazione dei rischi attraverso l'attribuzione di punteggi alle variabili individuate: probabilità e gravità).
- Mappatura processi/attività/rischi/reati.

CHECK UP AZIENDALE

L'analisi dei rischi di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01, non può prescindere dalla valutazione della situazione economico-finanziaria della società.

La Direzione ha quindi provveduto ad effettuare un "Check up" aziendale rilevando quanto di seguito riportato. L'analisi è stata inoltre effettuata tenuto conto di tutte quelle controparti contrattuali sulle quali è possibile una vigilanza aziendale (d'ora in avanti definite "partners"), destinate a cooperare con l'azienda nei processi nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente analisi.

Ciò è legato alla possibilità che detti *partners* commettano reati 231 da cui derivi un interesse o un vantaggio per la nostra azienda. I *partners* aziendali possono essere costituiti da:

- fornitori di merci e/o servizi (c.d. "partners commerciali")

La specificità degli argomenti oggetto della successiva analisi e la schematicità delle informazioni richieste/riportate, garantisce la ripetibilità dell'approccio utilizzato.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

A) Organigramma aziendale:

A mezzo specifico documento (Mod. 05), la Direzione ha definito l'organigramma nominativo aziendale nel quale sono chiaramente riportate tutte le funzioni aziendali e relativi rapporti gerarchici, ivi comprese risorse esterne e collaboratori parasubordinati.

In particolare, si evidenziano i ruoli "apicali" delle funzioni di Direzione e nei confronti di tutte le altre funzioni.

In azienda è presente un Collegio Sindacale.

Per ogni funzione sono state definite chiare e specifiche mansioni/responsabilità che saranno formalizzate all'interno del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo aziendale.

L'organigramma aziendale costituisce importante punto di riferimento nell'analisi dei rischi di reato 231 in quanto consente di avere una panoramica sulla struttura organizzativa aziendale.

B) Bilanci aziendali:

Da un'analisi dei bilanci dell'ultimo biennio, non si evincono situazioni economicofinanziarie critiche per l'azienda. In particolare, detti bilanci hanno fatto registrare risultati di esercizio sempre positivi.

Dai dati di bilancio riferiti a detto biennio, dalle relative Note Integrative e, più in particolare, dalle considerazioni riportate nel Bilancio in forma Abbreviata, si riscontra che l'azienda gode di "buona salute" e che le passività trovano piena giustificazione e capienza nelle attività di bilancio.

C) Mappatura dei Processi:

Si riporta di seguito la descrizione dei principali processi aziendali ed il diagramma sulle relative interazioni:



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

• Amministrazione Aziendale e contabilità. Tale processo riguarda tutte quelle attività di tipo amministrativo e contabile svolte in azienda. Dette attività sono effettuate dal un addetto amministrativo (es.: emissione e incasso fatture, istruttoria pratiche amministrative quali richieste finanziamenti, richieste iscrizioni, ecc., gestione cassa, esecuzione pagamenti a fornitori, ricezione, controllo e registrazione dei documenti contabili/fiscali ed esecuzione adempimenti di contabilità ordinaria, ivi compresi quelli inerenti la definizione del bilancio di esercizio). Nella fattispecie aziendale lo stesso coincide con il responsabile dell'ufficio amministrativo.

Approvvigionamenti. E' il processo che riguarda la qualifica e la gestione dei fornitori di servizi (es. Consorzi Depurazioni Acque) e riguarda (contrattazione prezzi, emissione ordini, gestione problematiche forniture, controllo fatture/DdT ricevuti, ecc.). Per fornitori di servizi, nell'ambito di Galileo si intendono società private, alle quali la nostra società può affidare servizi relativi a: depurazione, smaltimento rifiuti, pulizia, rappresentanza, assicurativi, sicurezza, consulenza aziendale per l'ambiente, consulenza del lavoro, telefonia, studio commercialista noleggio stand fieristici, noleggio macchine da caffè.

Commerciale. I clienti vengono acquisiti direttamente oppure tramite contratti di agenzia o procacciatori d'affari.

• **Direzione Aziendale.** E' il processo che sovrintende tutte le attività aziendali sia in termini di indirizzo che di controllo quotidiano dell'azienda. In particolare, cura e supervisiona il rispetto delle politiche aziendali e delle normative vigenti (es.: sicurezza, privacy, C.C.N.L., normativa del lavoro, norme di settore, rapporti con *partners* aziendali, ecc.), direttamente e/o mediante i risultati dei monitoraggi aziendali (es: report controllo di



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

gestione, analisi reclami, registrazione controlli/verifiche aziendali, ecc.).


Per gli aspetti relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si avvale di un consulente esterno con il quale vengono effettuati sopralluoghi mensili in modo da vigilare sul corretto rispetto delle normative e vengono predisposti gli adempimenti necessari previsti per legge. Per ciò che riguarda invece, gli aspetti di natura ambientale, Galileo si avvale di un consulente esterno con il quale vengono gestiti tutti gli adempimenti di natura Ambientale.

- Erogazione del Servizio. E' rappresentato da tutte le attività finalizzate all'esecuzione dei servizi e quindi al rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti.
- Gestione Risorse Umane. La gestione del personale aziendale prevede una serie di adempimenti amministrativi, tra cui: selezione e formazione/qualificazione/riqualificazione del personale, elaborazione delle relative buste paga (tramite consulente esterno), pagamento competenze del personale(ufficio amministrativo), gestione eventuali provvedimenti disciplinari(ufficio amministrativo), gestione adempimenti previdenziali ed assistenziali, gestione in generale di tutti gli aspetti di legge/contrattuali inerenti il personale, ivi compresi quelli derivanti da relativi accertamenti da parte delle autorità competenti.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

DIAGRAMMA INTERAZIONI TRA I PROCESSI





PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

- **D)** Reati significativi per l'azienda. Di seguito sono riportati i reati di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i. che, per loro natura e/o per dati/informazioni della Direzione), tenuto conto della realtà aziendale e del mercato in cui opera, sono ritenuti significativi per l'azienda in quanto:
- il reato risulta accaduto nel settore e/o in azienda;
- è probabile che si verifichino, nella realtà aziendale, le situazioni a rischio che possono determinare la fattispecie di reato;
- a seguito della commissione del reato sono previsti effetti/danni significativi per l'azienda;
- il reato può essere commesso nell'interesse e/o vantaggio dell'azienda.
 Sono pertanto considerati significativi i seguenti reati:
 - Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali (Art. 24-ter)
 - Reati societari (art. 25-ter);
 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro art. 25-septies);
 - Reti di ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies);
 - Reati ambientali (art. 25-undicies);
 - Reati tributari (art. 25-quinquesdecies);
 - Reati di contrabbando (art. 25-sexidecies);
 - **E)** Reati non significativi per l'azienda. Si riportano si seguito quei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. ritenuti non significativi per la nostra azienda in quanto
 - l'evento non è mai accaduto nel settore e/o in azienda;
 - è impossibile o altamente improbabile che si verifichino, nella realtà aziendale, le situazioni a rischio che possono determinare la fattispecie di reato;
 - non c'è nessun effetto/danno significativo per l'azienda a seguito della commissione



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

del reato;

- dal reato non può derivare alcun interesse e/o vantaggio per l'azienda.

I reati non significativi, in quanto tali, non sono considerati ai fini della quantificazione del rischio di relativa commissione all'interno dell'azienda. Gli stessi saranno riconsiderati soltanto nel caso in cui, in futuro, si verifichi almeno una delle circostanze sopra elencate (ad es. a causa di modifiche nell'organizzazione e/o nelle attività aziendali); sono pertanto ad oggi esclusi dalla presente analisi i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- Falsità in monete (art. 25-bis);
- Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis n. 1);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-quater 1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexsies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Reati a non rendere dichiarazioni mendaci (art. 25-decies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Delitti riguardanti il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica art. 1, comma 11, del Decreto Legge n. 105 del 21.09.19 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133/19).

F) - CONCLUSIONI

Dai dati sopra evidenziati e da quelli riportati nei relativi documenti di riferimento, non si evincono criticità tali da favorire la commissione di reati 231 nell'interesse o a vantaggio



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

dell'azienda.

Da informazioni raccolte presso il personale aziendale (soggetti apicali e sottoposti) si evince quanto segue:

- Il clima aziendale è sereno (nel senso che non si rilevano tensioni interne sull'andamento economico-finanziario dell'azienda);
- Non si registrano pressioni da parte degli organi direttivi per il conseguimento degli obiettivi;
- Le condizioni economiche e finanziarie aziendali sono positive;
- L'azienda gode di buona competitività aziendale nel mercato di riferimento.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi di commissione dei reati 231 è costituita da una quantificazione oggettiva degli stessi sulla base dei criteri/metodologie di analisi definiti dalla Direzione nel presente elaborato. In particolare, il rischio di commissione di un reato (R) viene quantificato attribuendo dei punteggi alle variabili probabilità (P) e gravità (G) di accadimento. In particolare il valore di detto rischio è dato dal prodotto di dette variabili e determina (nel caso in cui il rischio non sia ritenuto accettabile) le azioni che è necessario intraprendere (R = P x G)

Come già anticipato, nella valutazione del rischio di commissione di reati 231, sono esclusi i reati elencati nel precedente punto "F" in quanto ritenuti non significativi.

I risultati di detta valutazione (di cui la mappatura dei rischi costituisce parte integrante) sono riportati nel presente documento dando evidenza della relativa criticità.

Nell'attribuzione dei "pesi", per ragioni di opportunità, si è ritenuto di dover dare maggior rilevanza alla probabilità di accadimento di un reato piuttosto che alla gravità della sanzione.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Probabilità

La valutazione delle probabilità di commissione del reato è stata suddivisa nei seguenti aspetti:

- A) *Indagine storica:* reato già accaduto in modo più o meno ricorrente all'interno del settore o dell'azienda;
- B) Analisi degli esempi di commissione del reato: valutazione del livello di possibile commissione del reato in base al numero e alla tipologia di esempi e tenuto conto della possibilità che le singole attività (dato anche il clima aziendale e la frequenza con cui vengono effettuate in azienda) sfocino nel reato.

Il valore della variabile "Probabilità", è dato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai tre aspetti sopra indicati, con riferimento alla seguente tabella:

Aspetto	Elementi di valutazione	Punteg gio
_	Reato possibile nel settore ma di cui non si hanno notizie di commissione	1
A	Reato accaduto nel settore	4
	Reato accaduto in azienda	8
	Dagli esempi di commissione del reato si rileva che la possibilità di essere commesso è bassa.	1
В	Dagli esempi di commissione del reato si rileva che la possibilità di essere commesso è discreta.	4
	Dagli esempi di commissione del reato si rileva che la possibilità di essere commesso è elevata.	8

Gravità

La gravità è la valutazione del danno derivante all'azienda nel caso di accadimento del fatto (reato), in termini di sanzioni amministrative per l'ente e danno di immagine. La valutazione della



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

gravità di commissione del reato è legata alla presenza dei seguenti danni per l'azienda:

- A) Ammontare (numero quote) sanzioni pecuniarie.
- B) Presenza di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/01 art. 9 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e).

Il valore della variabile "Gravità", è dato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai tre aspetti sopra indicati, con riferimento alla seguente tabella:

Aspetto	Elementi di valutazione Punteggi	
	Sanzione pecuniaria di bassa rilevanza (100-300 quote)	1
Α	Sanzione pecuniaria di media rilevanza (301-600 quote)	2
	Sanzione pecuniaria rilevante (oltre 600 quote)	3
	Assenza di sanzioni interdittive	1
В	Sanzioni interdittive minori (lettere b, d, e)	2
	Interdizione all'esercizio dell'attività (sanzione interdittiva lettera a)	3

N.B.: Laddove per la probabilità o per la gravità di un aspetto, ci sia concomitanza di più elementi di valutazione (ad es. sanzioni interdittive previste: tutte le lettere del comma 2 – art. 9 - D. Lgs. 231/2001) dovrà essere considerato l'elemento di valutazione con il punteggio più alto (nell'esempio: punteggio 3 – sanzioni interdittive lettera "a").

Azioni da intraprendere

Il rischio considerato in detta tabella, è il c.d. "rischio base", inteso come indice di rischio grezzo, valutato a prescindere dai sistemi di controllo interno (organizzazione, competenze,

controlli operativi, ecc.) e dagli strumenti di gestione che sono stati già istituiti e messi in campo per ridurne le probabilità di accadimento e/o il relativo impatto.

Al fine della valutazione dell'accettabilità del rischio e della definizione delle azioni da intraprendere, è stato considerato il c.d. rischio residuo, valutato moltiplicando il rischio



PARTE 8 - ANALISI DEI RISCHI

base per i fattori correttivi/aggravanti di cui alla seguente tabella:

	Fattore Correttivo
Assenza di procedure/sistemi di controllo	1
Presenza di	0.5
procedure/sistemi di controllo	U, 5

Un rischio è ritenuto accettabile quando il costo del controllo dedicato è inferiore al danno che deriva dal reato connesso e, comunque, il rischio residuo raggiunge un livello per cui il reato può essere commesso solo con l'elusione fraudolenta del MOG.

Nella seguente tabella è riportata la correlazione tra i livelli di rischio residuo possibili, e la necessità di misure di contenimento da definire in occasione dell'implementazione del MOG.

Livelli di rischio	Azioni (minime) di contenimento da intraprendere	
24 < R (Elevato)	 Definizione procedure di prevenzione contenenti più di un sistema di controllo sulle attività a rischio di reato. Definizione di specifiche prescrizioni in un codice etico aziendale 	
6 < R ≤ 24 (Sostanziale)	 Definizione procedure di prevenzione contenenti almeno un sistema di controllo sulle attività a rischio di reato. Definizione di specifiche prescrizioni in un codice etico aziendale 	
1 < R ≤ 6 (Moderato)	- Definizione di specifiche prescrizioni in un codice etico aziendale	
0,5 ≤ R ≤ 1 (Accettabile)	- Non sono necessarie azioni di contenimento ulteriori rispetto a quelle in essere	

PROCESSI/ATTIVITÀ DA SOTTOPORRE AD ANALISI

Tenuto conto delle informazioni contenute nel presente documento, nella sezione dedicata alla "Mappatura dei Processi", la Direzione ha ritenuto di sottoporli tutti ad analisi dei rischi 231 tenuto conto delle attività afferenti i processi medesimi. A tal fine, nella seguente



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

"Tabella A", si riportano le attività relative a ciascun processo aziendale.

Tabella A

PROCESSO	ATTIVITÀ
Amministrazione aziendale	 Incasso fatture Emissione fatture Gestione licenze software a marchio SIAE Gestione cassa Gestione accertamenti amministrativi e relativi provvedimenti Pagamento fatture o documenti similari Ricezione fatture o documenti similari Gestione ispezioni salute e sicurezza Direzione generale aziendale Gestione accertamenti contabili e relativi provvedimenti Registrazioni Contabili Ricezione fatture fornitori Redazione Bilancio
Approvvigionamenti	Emissione ordini di acquisto Qualifica fornitori
Commerciale	I clienti vengono acquisiti direttamente oppure tramite contratti di agenzia o procacciatori d'affari.
Erogazione del servizio	 Esecuzione dei servizi contrattuali Gestione adempimenti salute e sicurezza
Gestione Risorse Umane	 Trasmissione registri/documenti/dati cartacei e/o telematici agli Istituti previdenziali ed assicurativi Selezione del personale Richiesta finanziamenti/fondi/contributi pubblici o comunitari per attività di formazione, qualificazione e riqualificazione del personale Gestione adempimenti salute e sicurezza
Tutti i processi	Gestione strumenti informatici e telematici



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

ANALISI DEI RISCHI RELATIVA AI REATI SIGNIFICATIVI

In base ai criteri di analisi definiti e tenuto conto dei processi/attività sopra definiti, si procede di seguito ad effettuare l'analisi dei rischi di commissione di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. Per ognuno dei reati ritenuti significativi (rif. precedente punto "E"), si provvederà di seguito ad analizzare le possibili modalità di commissione in relazione alle attività aziendali di cui alla precedente "Tabella A". In seconda istanza, per i reati ritenuti "non significativi per l'azienda" (rif. precedente punto "F"), si provvederà ad illustrare le motivazioni che hanno indotto la Direzione a ritenerli tali.

A supporto della presente analisi, sono stati redatti dalla Direzione i seguenti documenti, cui si fa espresso riferimento per quanto non riportato nella presente elaborato:

- Schede dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i. (contenente il testo degli articoli di legge e relative considerazioni al riguardo).
- Schede sanzioni reati (previste dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i. per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato).

Tali documenti saranno gestiti in forma controllata dal Modello Organizzazione Gestione e Controllo aziendale e, in quanto tali, saranno oggetto di costante aggiornamento.

Da notare che rispetto all'anno precedente la maggior parte dei reati il rischio si è dimezzato in quanto dalla precedente valutazione sono state implementate delle procedure di controllo.

1) Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali

L'art. 24 - *ter* del Decreto e l'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Fattispecie rilevanti:

Delitti di criminalità organizzata – artt. 416 – 416 bis e 416 ter del c.p..

La possibilità di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali (in particolare, di quelle di tipo mafioso), anche tramite contatti con i *partners* aziendali, rende necessaria una valutazione dei rischi legata alla commissione delle fattispecie di reato di cui ai sopra citati articoli che riguardano i reati di: associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso. Detti reati sono legati sia a situazioni di settore di cui si ha notizia, sia ad aspetti territoriali legati alla possibile presenza di dette organizzazioni nelle aree in cui la nostra azienda opera.

Nella seguente tabella, sono riportati gli esempi di possibile commissione di tali reati in azienda.

Processo	Attività	Esempi di commissione del reato
Approvvigi ona- menti	Qualifica fornitori	E' il caso in cui l'Ufficio Acquisti (o altra funzione aziendale delegata ad effettuare ordini a fornitori) su indicazione di della DG (o su propria iniziativa), utilizza fornitori/consulenti legati a organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) con conseguenti infiltrazioni o contatti con esse nell'ambito dell'attività ivi compresi casi di promesse di voti di tipo politico-mafioso. Quanto sopra in cambio di denaro o altra utilità o per mera affiliazione.
Commerciale	Sottoscrizione contratti, proroghe contrattuali, modifiche ai contratti	E' il caso della DG che, per acquisire nuovi contratti o sottoscrivere proroghe/modifiche contrattuali, si avvale del sostegno di organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) direttamente o tramite <i>partners</i> commerciali. Quanto sopra, anche offrendo come contropartita promesse elettorali di tipo politico-mafioso.
Gestione Risorse Umane	Selezione del personale	E' il caso della DG che a causa di contatti con organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) o di relative infiltrazioni, da disposizioni all'Ufficio Personale per assumere determinate persone. E' inoltre il caso della DG che da disposizioni affinché il personale aziendale dia il suo supporto a fronte di promesse elettorali aziendali di tipo politico-mafioso.

Considerazioni: In considerazione della realtà aziendale, di aspetti territoriali, nonché di notizie raccolte sui *partners* con cui opera, non si rileva la possibilità di contatti con associazioni a delinquere e, in particolare, con associazioni a delinquere di tipo mafioso.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

La presenza di infiltrazioni nel settore, rende però necessario – a titolo precauzionale – considerare significativi detti reati la cui possibilità di commissione è però da ritenersi "bassa". Alle successive valutazioni è stato applicato un fattore demoltiplicativo di 0,5 in virtù dell'esistenza già verificata di sistemi di controllo introdotti per limitare la possibilità di commissione di reati.

= Valutazione del rischio di reato =

PROBABILITÀ:

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 1

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): bassa = Punteggio 1

Valore Probabilità:1x1 = 1

GRAVITÀ:

Sanzioni pecuniarie: Rilevanti = Punteggio 1 Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 1

Valore Gravità: 1x1 = 1

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 1 = 1$

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 0.5 = 0.5$

Nella tabella che segue sono riportati gli esempi di possibile commissione del reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c. 3 del c.c. e di "istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635-bis c. 1 del c.c... Si precisa che, nella definizione di "funzionari", sono compresi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa.



PARTE 8 - ANALISI DEI RISCHI

Processo	Attività	Esempi di commissione del reato
		E' il caso in cui, l'UT, direttamente o su disposizione della DG, corrompe o tenta
Erogazione del	Esecuzione	di corrompere, mediante offerta/promessa di denaro o altra utilità non dovuta
	Servizi	(anche tramite interposta persona) funzionari di società o enti privati al fine di
	contrattuali	attestare l'esecuzione di servizi ordinari/straordinari di fatto non effettuati o
		effettuati in misura minore rispetto a quella dichiarata. E' altresì il caso in cui la
servizio		richiesta di denaro o altra utilità non dovuta provenga direttamente da detti
		funzionari.
	Affidamento	É il caso in cui l'UT, direttamente e su disposizione della DG, offre/promette a
	lavori in	funzionari di società o enti privati (o riceva di questi relativa richiesta o sollecito)
		denaro o altra utilità non dovuti per acconsentire all'affidamento del servizio in
	subappalto	subappalto ove vietato contrattualmente.
		E' il caso in cui l'Ufficio Personale, su propria iniziativa o su disposizione della
	Selezione	DG, assume personale (compresi lavoratori con contratti di lavoro
	del	parasubordinato) quale utilità richiesta o offerta/promessa a funzionari di società o
	personale	enti privati nell'ambito dei reati di corruzione o istigazione alla corruzione.
Gestione		É il caso in cui l'Ufficio Personale, su propria iniziativa o su disposizione della
delle risorse		DG, provvede a retribuire in azienda (in misura superiore a quella spettante e/o a
umane	Retribuzione	fronte di lavoro di fatto non erogato) persone legate a funzionari di società o enti
	del	privati, quale utilità richiesta o offerta/promessa nell'ambito dei reati di corruzione
	personale	o istigazione alla corruzione. É altresì il caso in cui sono assunte e retribuite in
	•	azienda persone compiacenti, che non effettuano attività lavorativa, con lo scopo
		di utilizzare la relativa retribuzione per la creazione di "fondi neri" da impiegare
		per i reati di corruzione/istigazione alla corruzione.
		E' il caso in cui la DG aziendale da disposizioni all'Ufficio Amministrativo per fatturare
	Emissione fatture	servizi non effettuati o effettuati in misura minore a quella effettiva a seguito reati di
		corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati.
Amministrazi	Gestione cassa	E' il caso in cui l'Ufficio Amministrativo (su propria iniziativa o su richiesta della DG),
one		tramite la gestione dei movimenti di cassa, favorisca la creazione di "fondi neri" da
aziendale		utilizzare per la commissione delle fattispecie di reato in questione. E' il caso in cui l'Ufficio Amministrativo (su propria iniziativa o su richiesta della DG) –
	Pagamento fatture o documenti	d'intesa con il creditore – simula il pagamento di fatture o documenti similari (di fatto non
		effettuato), al fine di creare "fondi neri" da impiegare per le fattispecie di reato in questione.
	similari	
A		É il caso in cui l'Ufficio acquisti (o altra funzione aziendale delegata ad effettuare ordini a
Approvvigia-	Qualifica fornitori	fornitori), su indicazione della DG (o su propria iniziativa), utilizza fornitori/consulenti legati a funzionari di società o enti privati quale partita di scambio nell'ambito dei rati di
menti		corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.
Commerciale		É il caso in cui la DG (o un dirigente di un partner commerciale per ottenere in ambito
	Gestione	privato:
	offerte/preventivi	l'assegnazione di un contratto
	di spesa	la proroga di un contratto in scadenza,
Commerciale	a malatirri name andi	
Commerciale	e relativi rapporti	<u> </u>
Commerciale	e relativi rapporti contrattuali in ambito privato	l'estensione tecnico-economica/modifica di un contratto in essere, offre/promette denaro o altra utilità non dovuta a funzionari di società o enti privati o



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Considerazioni: Per il reato di corruzione tra privati, per quanto applicabile, valgono le medesime considerazioni rilevate per la corruzione commessa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso si tratta di reato prevalentemente legato all'acquisizione e gestione rapporti commerciali. Il reato viene inoltre considerato sia laddove l'iniziativa parta dal Cliente (corruzione tra privati), sia laddove provenga da personale aziendale (istigazione alla corruzione tra privati). Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi esempi in base ai quali il reato può essere commesse, si ritiene comunque prudenziale considerare "elevata" la commissione dei reati in questione.

2) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25 - *septies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Fattispecie rilevanti

artt. 589 – 590 – art. 316 bis – 316 ter – 640 bis del c.p..

Laddove non vengano adottate le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono verificarsi infortuni che possono comportare il decesso o lesioni gravi/gravissime di uno o più lavoratori o casi di malattie professionali, determinando le suddette fattispecie di reato.

Nel settore sono rari i casi di infortuni sul lavoro che hanno comportato il decesso del dipendente. Non si ha comunque notizia che, in tali casi, detti infortuni siano legati a colpa aziendale (trattasi generalmente di infortuni ad itinere o comunque non riconducibili a colpe aziendali). Sono invece più frequenti casi di lesioni gravi/gravissime ai lavoratori dovute a colpe



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

aziendali (es.: mancata fornitura DPI, mancata vigilanza dell'azienda, mancata formazione/ informazione del dipendente sui rischi nei luoghi di lavoro, errata/mancata valutazione di detti rischi, mancata adozione delle misure di prevenzione infortuni e, in generale, mancato rispetto delle normative cogenti in materia di igiene e salute sul lavoro. Anche se non si ha notizia di casi frequenti di imputazioni di aziende del settore per i reati di cui agli articoli del Codice Penale sopra richiamati, per contro si ha notizia di frequenti inadempienze di dette aziende nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza che potrebbero portare alla commissione della fattispecie di reato.

Nella seguente tabella sono riportati gli esempi di possibile commissione del reato in azienda.

Processo	Attività	Esempi di commissione del reato
Gestione delle Risorse Umane Erogazio ne del servizi o	Gestione adempimenti Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	È' il caso in cui il datore di lavoro (direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione o altre funzioni delegate) non adempia alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ciò sia causa di morte/lesioni gravi o gravissime (es.: errata/mancata valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; omessa formazione/informazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; mancata fornitura dei previsti Dispositivi di Protezione Individuale; nella mancata vigilanza sul rispetto delle prescrizioni previste in materia di salute e sicurezza; mancato rispetto – in generale - di tutte le prescrizioni previste dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Considerazioni: Il rispetto delle numerose prescrizioni cogenti in materia di salute e sicurezza, comporta difficoltà organizzative e costi che spingono molto spesso le aziende a disattendere il disposto normativo. Si ritiene prudente ritenere che la possibilità di incorrere nella fattispecie di reato sia "discreta".

Galileo adotta un rigido Sistema di Gestione per il controllo di tutti i processi legali alla tutela dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, volto a promuovere processi produttivi in un'ottica di un continuo miglioramento della qualità offerta e del benessere garantito ai propri dipendenti.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Galileo ha sottoposto il proprio Sistema di Gestione a verifica secondo il protocollo **LWG** (*Leather Working Group*) il quale fotografa tutti i processi che vengono eseguiti sia in ambito lavorativo che ambientale dopo di che assegna una medaglia in base a un punteggio raggiunto.

La verifica ha validità biennale ed è sottoposta a rinnovo (se vengono mantenuti o migliorati i processi fotografati due anni prima, oppure anche a recesso nel caso non vengano rispettati gli standard individuati nella precedente verifica).

= Valutazione del rischio di reato =

PROBABILITÀ:

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 4

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Discreta = Punteggio 4

Valore Probabilità: 4x4 = 16

GRAVITÀ:

Sanzioni pecuniarie: Rilevanti = Punteggio 2 Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 3 **Valore Gravità: 2x3 = 9**

VALORE RISCHIO BASE: 16 X 9 = 144

VALORE RISCHIO RESIDUO: 288 X 1 = 288



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

2. Reati transnazionali

L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016

La responsabilità degli enti per i reati transnazionali vede intrecciarsi due problematiche: la disciplina della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, da un lato, e le disposizioni in tema di reato transnazionale ai sensi della legge 146/2006, dall'altro. Il referente normativo in questione è l'art. 10 legge 146/2006, il quale dispone la responsabilità dei soggetti collettivi per una serie di reati qualora se ne riconosca una natura transnazionale. Le fattispecie criminose di cui all'art. 10 sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria, ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme di parte speciale richiamate con i requisiti di transnazionalità previsti dall'art. 3 della legge di ratifica. Tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990). Occorre tuttavia osservare che molti degli aspetti più controversi dipendono dalla complessità e dall'oscurità degli istituti di base (la citata legge 146/2006 e il d.lgs. 231/01), che presentano ancora oggi moltissimi nodi irrisolti.

Fattispecie rilevanti:

artt. 416 – 416 bis – 377 bis – 378 del c.p. – 291 quater del DPR 43/73 – art. 74 del DPR 309/90 – art. 12 D. Lgs. 286/98.

Presupposto fondamentale per la configurazione di un reato transnazionale è che sussista uno dei seguenti requisiti:

- il reato sia commesso in più di uno Stato



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

- il reato sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione. Pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- il reato sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
 Ciò premesso, in considerazione dei rapporti che Galileo ha con alcune società aventi sede al di fuori dello Stato italiano ed in relazione all'attività svolta non si esclude che possano

Per quanto riguarda le merci acquistate dall' India vengono eseguite le seguenti modalità di gestione:

-Ordine di Acquisto parte dalla Galileo srl

configurarsi le fattispecie di reato di cui ai sopraccitati articoli.

- -Le merci quando pronte vengono spedite tramite trasporto aereo con destinazione Milano o Roma
- -La merce viene sdoganata a Milano, Roma o presso il magazzino doganale di Santa Croce sull'arno

Invece per le merci che acquistiamo di Origine Africa vengono eseguite le seguenti modalità:

- -a volte acquistiamo "merce su piazza" Nazionalizzata in un deposito a Turbigo
- -a volte viene acquistata merce che si trova "allo stato estero" giacente presso magazzino doganale a Turbigo.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

2. Reati societari

L'art. 25-ter del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati societari, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Fattispecie rilevanti:

artt. 2621 - 2621-bis- 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2632 - 2633 - 2635 c. 3 - 2635 bis c. 1 - 2636 del c.c. e art. 173-bis del D.Lgs. 58/98 (ex art. 2623 del c.c.).

Una parte dei suddetti reati (artt. 2621 - 2621-bis del c.c. e art. 173-bis del D.Lgs. 58/98) riguardano sia i bilanci, le relazioni ed altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es.: esposizione di fatti non corrispondenti al vero, omissione di informazioni dovute, falso in bilancio/prospetto, ecc.), commessi al fine di ingannare i soci o il pubblico e/o di cagionare un danno patrimoniale ai soci e/o ai creditori e/o ad altri soggetti. Il reato relativo all'art. 2621-bis del c.c. riguarda i "Fatti di lieve entità" relativi alla commissione del reato inerente l'art. 2621 del c.c. Costituisce reato presupposto la "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c. 3 del c.c., dal lato attivo del corruttore e limitatamente al caso in cui il soggetto corrotto compie od omette atti in violazione degli obblighi verso la propria società. Costituisce inoltre reato presupposto ai fini del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., anche l'istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis del c.c..laddove venga effettuata corruzione offrendo o promettendo denaro o altra utilità non dovuta.

I restanti reati riguardano aspetti di tutela penale del capitale sociale, di tutela penale per il funzionamento della società, di tutela penale contro le frodi e operazioni effettuate dai liquidatori (ove previsti). Nella seguente tabella sono riportati gli esempi di possibile commissione di detti reati in azienda, ad eccezione di quelli riferibili agli artt. 2635 c. 3 e 2635-bis c. 1 del c.c. che saranno trattati con tabella, con relative considerazioni e valutazione, successive.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

su richiesta enti per servizi ella effettiva.
Contabilità per sistenti per fini care documenti te direttamente
uare/registrare prospetto) per rare/falsificare i spese e rischi oni sociali per tori aziendali o vigilanza; i ammessi dalla ti o destinati o per legge onando danno iante ore nominale o iante ore nominale o acola le attività rità pubbliche ii societari
bilità e/o della
di manipolare i
ntabili similari)
Silimall)
ricevuti)
ivi.



PARTE 8 - ANALISI DEI RISCHI

Considerazioni: Come si evince dagli esempi di commissione di reato, le attività che con maggior frequenza e per loro natura possono sfociare nel reato, sono quelle legate alla. tenuta delle scritture contabili e del bilancio (false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori o di altri soggetti destinatari, di cui agli artt. 2621 e 2621 bis del c.c., nonché falso in prospetto di cui all'art. 173-bis del D.Lgs. 58/98). Non sono nuovi, infatti, casi di settore in cui i dati contabili/di bilancio sono stati alterati ricorrendo ad artifizi contabili illegali. Ciò premesso e tenuto conto del clima aziendale "sereno", si ritiene che la possibilità di commissione di detti reati sia "bassa". Anche per i restanti reati societari, non è assolutamente da escludere che siano stati commessi nell'ambito delle aziende di settore; non è comunque possibile scartare l'ipotesi che - date le molteplici tipologie di violazioni possibili - possano essere commessi all'interno della nostra azienda. Ciò premesso, si ritiene prudenziale considerare "bassa" la probabilità di commissione. relativa



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

= Valutazione del rischio di reato – restanti articoli (eccetto art. 2635 – c. 3 e 2635 bis c. 1 c.c.) =

PROBABILITÀ:

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 2

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Bassa = Punteggio 1

Valore Probabilità: 2x1 = 1

GRAVITÀ:

Sanzioni pecuniarie: Di media rilevanza = Punteggio 1 Sanzioni interdittive:

Nessuna = Punteggio 2 Valore Gravità: 2x1 = 2

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 1 = 2$

VALORE RISCHIO RESIDUO: 2 X 0,5 = 1



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

3) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 25-octies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Fattispecie rilevanti

artt. 648 – 648 bis – 648 ter del c.p.

Il reato si riferisce al caso in cui l'azienda riceva/impieghi/occulti/sostituisca/trasferisca somme di denaro, beni o altra utilità provenienti da un precedente delitto (furto, rapina, ecc.).

Una particolare connotazione di tale reato si configura nei casi in cui sia connesso a infiltrazioni di tipo mafioso. A tal riguardo si sono espresse le Leggi n. 136/10 e 217/10 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'art. 3 della Legge 136/10 ha disposto che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) a qualsiasi titolo interessati ai lavori/servizi/forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva). Tale Legge è stata successivamente integrata/modificata dal Decreto Legge n. 187/2010, convertito in legge (con modifiche) dalla Legge 217/10. Il nuovo disposto normativo prevede che tutti i pagamenti debbano essere effettuati con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nella seguente tabella sono riportati gli esempi di possibile commissione del reato in azienda. Alle successive valutazioni è stato applicato un fattore demoltiplicativo di 0,5 in virtù dell'esistenza già verificata di sistemi di controllo introdotti per limitare la possibilità di commissione di reati.



PARTE 8 - ANALISI DEI RISCHI

Processo	Attività	Esempi di commissione del reato
Gestione	Retribuzion	É il caso in cui l'Ufficio Personale, su propria iniziativa o su disposizione della
risorse	e del	DG, provveda a retribuire il personale con denaro proveniente da delitto (furto,
umane	personale	rapina, associazioni a delinquere di tipo mafioso, ecc.).
		E' il caso in cui l'Ufficio Amministrativo (su propria iniziativa o su richiesta della
	Incasso fatture	DG), per l'incasso delle fatture aziendali o altri crediti,
		riceva/occulti/sostituisca/trasferisca/ impieghi - in attività economiche o
		finanziarie - denaro proveniente da delitto (furto, rapina, associazioni a
		delinquere di tipo mafioso, ecc.).
Amministra		E' il caso in cui, durante la gestione della cassa aziendale, venga
zione	Gestione cassa	ricevuto/occultato/ sostituito/trasferito/impiegato (in attività economiche o
aziendale		finanziarie) denaro proveniente da delitto (furto, rapina, associazioni a delinquere
		di tipo mafioso, ecc.).
		E' il caso in cui in azienda siano ricevuti/occultati/sostituiti/ trasferiti/impiegati
	Ricezione fatture	beni (es.: dotazioni informatiche, automezzi, ecc.) o altre utilità provenienti da delitto (furto, rapina, associazioni a delinquere di tipo mafioso, ecc.).
	<u></u>	È il caso in cui, per il pagamento di fatture di fornitori, venga utilizzato denaro
	Pagamento fatture	proveniente da delitto (furto, rapina, ecc.).
	o documenti	, r, ,,,
	contabili similari	
	Ricezione fatture	É il caso in cui l'Ufficio Acquisti (o altra funzione aziendale delegata ad
Approvvigi	fornitori	effettuare ordini a fornitori), su indicazione della DG (o su propria iniziativa),
ona-	/ emissione ordini	riceve e/o occulta e/o sostituisce e/o trasferisce e/o impiega beni (es.:
menti	di acquisto	dotazioni informatiche, automezzi, ecc.) o altre utilità provenienti da delitto
	1	(furto, rapina, associazioni a delinquere di tipo mafioso, ecc.).

= Valutazione del rischio di reato =

PROBABILITÀ:

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Bassa = Punteggio 1

Valore Probabilità: 2x1 = 2

GRAVITÀ:

Sanzioni pecuniarie: Rilevanti = Punteggio 3 Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 3 Valore Gravità: 3x3 = 9

VALORE RISCHIO BASE: 9 X 3= 27

VALORE RISCHIO RESIDUO: $27 \times 0.5 = 13$



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

3) Reati ambientali

L'art. 25-undecies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Fattispecie rilevanti

Abbandono di rifiuti – art. 192 del D.Lgs. 152/06 / **Reati ambientali** – artt. 137 c. 11 – 256 c. 1, 4 e 5 del D.lgs. 152/06. Art. 452 – bis e octies del c.p.

I reati di abbandono rifiuti di all'art. 192 del D.Lgs. 152/06, sono riconsiderati all'interno dei reati ambientali di cui all'art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/01 (introdotto dal D.lgs. 121/11) con estensione ad ulteriori fattispecie di reato. Di seguito sono riportati gli esempi di commissione di reato applicabili alla nostra azienda e ritenuti significativi ai fini della presente analisi, tenuto conto dell'abrogazione delle disposizioni di legge relative al SISTRI (rif. D.L. n. 135/18 convertito con Legge n. 12/19).

Processo	Attività	Esempi di commissione del reato
Erogazion e del Servizio	Esecuzione dei servizi contrattuali e gestione rifiuti di sede	É il caso in cui, nell'ambito del personale di sede e/o di fabbrica direttamente o su disposizione della DG, i rifiuti prodotti/movimentati: • siano abbandonati • siano stoccati in depositi incontrollati (sul suolo e/o nel suolo) • siano immessi sul suolo, negli strati superficiali del suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee • siano miscelati tra loro (rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi)
Erogazion e del Servizio/ Amministrazi one	Esecuzione dei servizi contrattuali: gestione rifiuti di cantiere	E' il caso in cui, nell'ambito dei servizi erogati, il Committente affidi alla nostra azienda il servizio di intermediazione di rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) e lo stesso, su iniziativa dell'UT e/o su disposizione della DG, venga effettuato senza la prevista autorizzazione (iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti o con carenze nei requisiti/condizioni richiesti dalla legge per l'iscrizione.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Erogazion e del Servizio / Amministrazi one	Gestione rifiuti aziendali	E' il caso in cui l'azienda effettua lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi ed il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi o di eventuali rifiuti speciali pericolosi e, durante il trasporto, su iniziativa di UT/AMM o su disposizione della DG, venga effettuata – per quanto applicabile - una o più delle seguenti violazioni di legge: • vengono trasportati rifiuti in conto proprio senza relativa specifica iscrizione all'Albo Nazionale di Gestione Rifiuti; • l'iscrizione all'Albo Nazionale di Gestione di Rifiuti in conto proprio, venga ottenuta con carenze nei requisiti di legge; • lo smaltimento ed il trasporto venga affidato a ditte non abilitate a tale tipo di rifiuti; • smaltimento rifiuti senza gestione del registro di carico e scarico e relativo MUD dove previsto.	
Commercial e	Esperimento gare e sottoscrizione di contratti / proroghe contrattuali / modifiche ai contratti	E' il caso della DG che, per acquisire nuovi contratti o sottoscrivere proroghe/modifiche contrattuali, si avvale del sostegno di organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) direttamente o tramite <i>partners</i> commerciali. Quanto sopra, anche offrendo come contropartita promesse elettorali di tipo politico-mafioso. In particolare si configura la fattispecie di reato relativo all'art. 452-octies quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti Titolo VI-bis del codice penale intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.	

Considerazioni: Tenuto conto che Galileo S.r.l., oltre a produrre rifiuti propri, è tenuta per legge a movimentare tutti rifiuti relativi alle lavorazioni da questa effettuate la stessa, per lo svolgimento di tale attività si avvale di *partners* commerciali affidatari dei servizi i quali saranno tenuti a vigilare e controllare a che i rifiuti vengano catalogati e pertanto smaltiti in modalità corretta

Procedimenti di smaltimento rifiuti:

1-CLASSIFICAZIONE CATEGORIA RIFIUTI:

- -I rifiuti vengono catalogati e codificati (in base alla natura del rifiuto)
- I rifiuti prodotti vengono messi in depositi temporanei secondo normativa (devono essere aree attrezzate ben segnalate con cartellonistica e protette da eventuali sversamenti in base alla natura del rifiuto)



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

2-OBBLIGO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- -Obbligo di annotazione su un registro di carico/scarico del rifiuto prodotto, il registro è istituito tramite vidimazione alla CCA e deve essere presente per ogni sede oprativa.
- -La registrazione deve essere fatta entro 10 giorni dal momento in cui il rifiuto viene prodotto e accantonato nei depositi temporanei.

3-SMALTIMENTO/RIUTILIZZATORE

-La richiesta di ritiro viene fatta allo smaltitore/riutilizzare scegliendo in base alla natura del rifiuto:

Smaltitori/Riutilizzatori di rifiuti solidi: Tecnoambiente/Scutaro/Hera...

Smaltitori/Riutilizzatori di rifiuti liquidi: Acquarno/Cuoiodepur....

- -Il ritiro avviene con la compilazione del Formulario (Formulario di identificazione del Trasporto Rifiuti Speciali)
- Il Trasportatore può non essere direttamente lo smaltitore/riutilizzatore ma un'azienda esterna che effettua il servizio ma solo dopo che ha concordato con la Destinazione (smaltitore/riutilizzatore) il rifiuto (tramite codifica o classificazione) da portare a destinazione.
- -Vengono create 4 copie del Formulario:

1 rimane al produttore del rifiuto

1viene utilizzata dal trasportatore

1viene lasciata allo smaltitore/riutilizzatore

- 1 viene controfirmata e timbrata dallo smaltitore/riutilizzatore e riportata al produttore come attestazione di avvenuto scarico.
- -Viene annotato lo Scarico nel registro di carico/scarico insieme alla copia del Formulario firmata e timbrata dallo smaltitore/riutilizzatore di avvenuto scarico.
- -La responsabilità di verificare che tutte le autorizzazioni siano conformi del Trasporatore e dell'impianto di destinazione sono a carico del Produttore.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

-Il Produttore rimane responsabile fino alla destinazione del prodotto.

-Entro il mese di Aprile deve essere fatta la dichiarazione Annuale (relativa all'anno precedente) dove sono riportate tutte le movimentazioni di Carico e Scarico con le appropriate destinazioni (smaltitore/riutilizzaztore)

4-CADENZA PER LO SCARICO DEI RIFIUTI:

SOTTO 30 METRI CUBI DI RIFIUTO (per categoria) 1 volta l'anno

SOPRA 30 METRI CUBI DI RIFIUTO (per categoria) ogni 3 mesi, oppure a volume raggiunto.

Una considerazione particolare va fatta quanto riguarda la possibilità che, tramite organizzazioni di tipo mafioso, vengano commessi i delitti di cui all'art. 452-octies del c.p. relativi all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; si tratta infatti di aspetti legati ad attività commerciali che – ove presenti – avrebbero portata limitata e comunque tale da rendere poco probabile la commissione di violazioni di legge specialmente se perpetrate con la partecipazione di organizzazioni malavitose di tipo mafioso.

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, è possibile considerare "elevata" la possibilità di commissione dei reati in questione. Alle successive valutazioni è stato applicato un fattore demoltiplicativo di 0,5 in virtù dell'esistenza già verificata di sistemi di controllo introdotti per limitare la possibilità di commissione di reati. Il fattore demoltiplicativo viene mantenuto perché le procedure messe in atto per prevenire i reati sono le stesse già presenti in azienda che finora sono ritenute efficaci.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

= Valutazione del rischio di reato =

PROBABILITÀ:

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 8

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Discreta = Punteggio 4

Valore Probabilità: 4x8 = 32

GRAVITÀ:

Sanzioni pecuniarie: Di bassa rilevanza = Punteggio 3

Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 3

Valore Gravità: 3x3 = 9

VALORE RISCHIO BASE: 32 X 9 = 288

VALORE RISCHIO RESIDUO: 128 X 0,5 = 144

Ulteriori prescrizioni di legge, in relazione ai diversi aspetti oggetto di possibile reato ambientale sono invece riportate nella tabella di seguito indicata insieme alle motivazioni in base alle quali gli stessi sono stati considerati non significativi in modo rilevante ai fini della presente analisi. e art. 727-bis del c.p. – art. 733-bis del c.p.; artt. 137 c. 2, 3, 5 e 13 – 256 c. 3 e 6 (primo periodo) – 257 c. 1 e 2, 258 c. 4 – 259 c. 1 – 260 c. 1 e 2 – 260-bis c. 6 e 7 (terzo periodo) – 279 c. 5 del D.Lgs. 152/06; artt. 1 c. 1 e 2 – 2 c. 1 e 2 – 3-bis c. 1 - 6 c. 4 del D.Lgs. 150/92; art. 8 c. 1 e 2 – art. 9 c. 1 e 2 del D.Lgs. 202/07; art. 3 c. 6 della Legge 549/93. Artt. 452-quater, 452-quinquies, 452- sexies.

Riferimento normativo	Oggetto del reato	Causa di non significatività
727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di avere a che fare con specie animali o vegetali selvatiche protette.
733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Data la dislocazione e la tipologia delle attività aziendali, non vi è possibilità di distruggere o deteriorare l'habitat di siti protetti.
D.Lgs. 152/06 - Art. 137 – c. 2 - 3 – 5 del D.Lgs.	Scarico di acque reflue industriali	L'azienda non effettua scarichi di acque reflue industriali.
D.Lgs. 152/06 - Art. 137 – c. 13	Scarico di sostanze vietate nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili	Le attività aziendali non prevedono l'uso di navi o aeromobili.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

D.Lgs. 152/06 - Art. 256 – c. 6 (primo periodo)	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi	La nostra azienda non produce rifiuti sanitari pericolosi. Pur esistendo la possibilità che presso cantiere possano essere "movimentati" rifiuti sanitari pericolosi, in tal caso la gestione degli stessi e del relativo deposito temporaneo è esclusiva responsabilità del cliente produttore.
D.Lgs. 152/06 - Art. 256 – c. 3	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	Data la tipologia di attività aziendali ed il quantitativo/tipologia di rifiuti prodotti/gestiti, non vi è una concreta possibilità che possano essere realizzate o gestite discariche non autorizzate.
D.Lgs. 152/06 - Art. 257 – c. 1 e 2	Bonifica dei siti	La produzione/gestione dei rifiuti aziendali, per quantità e tipologia, non



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Riferimento normativo	Oggetto del reato	Causa di non significatività
		può essere causa di reati di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Ciò premesso, non possono essere conseguentemente disattese le relative disposizioni di legge relative alla bonifica dei siti inquinati.
D.Lgs. 152/06 - Art. 258 – c. 4 (secondo periodo)	Certificato di analisi dei rifiuti	I rifiuti prodotti dall'azienda presso sede e /o fabbrica, non necessitano di certificato di analisi rifiuti ai fini della relativa corretta classificazione.
D.Lgs. 152/06 - Art. 259 – c. 1	Spedizione di rifiuti	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di casi di spedizioni di rifiuti verso paesi esteri.
D.Lgs. 152/06 - Art. 260 – c. 1 e 2	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Data la tipologia di attività aziendali ed il quantitativo/tipologia di rifiuti prodotti/gestiti, non vi è una concreta possibilità che possano essere effettuati traffici illeciti di rifiuti ad alta radioattività e/o di gestione di abusiva (ossia senza le necessaire iscrizioni/autorizzazioni) di ingenti quantitativi di rifiuti.
D.Lgs. 152/06 - Art. 260 bis - c. 7 (3° periodo)	False indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti	I rifiuti prodotti dall'azienda presso sede e presso cantiere, non necessitano di certificato di analisi rifiuti ai fini della relativa corretta classificazione/gestione.
D.Lgs. 152/06 - Art. 279 – c. 5	Superamento valori limite di emissione e valori limite di qualità dell'aria	Le attività aziendali non prevedono l'esercizio di stabilimenti/impianti con conseguente impossibilità di violazione del disposto normativo del presente comma di legge.
Legge n. 150/92 – Art. 1 – c. 1 – 2 ed Art. 2 c. 1 - 2	Specie animali e vegetali protette	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di avere a che fare con specie animali o vegetali selvatiche protette.
Legge n. 150/92 – Art. 6 – c. 4	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o pericolosi riprodotti in cattività	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di avere a che fare con esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o pericolosi riprodotti in cattività
Legge n. 150/92 – Art. 3- bis – c. 1	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione e altri documenti connessi al commercio delle flora e della fauna selvatiche	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di commercio di specie della flora e della fauna selvatiche.
D.Lgs. n. 202/07 – Art. 8 – c. 1 e 2	Inquinamento doloso provocato dalle navi	Le attività aziendali non prevedono l'uso di navi.
D.Lgs. n. 202/07 – Art. 9 – c. 1 e 2	Inquinamento colposo provocato dalle navi	Le attività aziendali non prevedono l'uso di navi.
Legge 549/93 – Art. 3 c. 6	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L'azienda non utilizza per il raffrescamento dei locali impianti che funzioni con gas R22 o simili.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

452-quater del c.p.	Disastro ambientale	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è la possibilità di rendere applicabile la fattispecie di reato definito come disastro ambientale.
452-quinquies del c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	Non applicabile poiché la fattispecie è riferita alla commissione del reato di cui agli artt. 452 bis e 452 quater (in presenza di commissione colposa).
452-sexies del c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è la presenza/gestione di materiali ad alta radioattività.

N.B.: Sono stati eliminati i riferimenti agli articoli del D.Lgs. 152/06 relativi ai reati presupposto legati al SISTRI in quanto attualmente abrogati.

5) Reati Tributari

L'art. 25 - quinquesdecies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati tributari, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Fattispecie rilevanti

artt. 2 c. 1 - 2 c. 2 bis
$$-3 - 8$$
 c. 1 e $2 - 10 - 11$ del D.Lgs. $74/2000$

A norma del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19.12.19, sono stati inseriti nell'art. 25 - *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01 i seguenti reati presupposto di cui al D.Lgs. 74/2000:

- a) fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- d) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

In relazione alle varie fattispecie di reato, si riportano di seguito relativi approfondimenti ai fini della presente analisi



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

E' il caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (ovvero: IVA, IRES, IRAP, IRPEF, ecc.), avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, vengono indicati elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Il reato si considera commesso se tali fatture/documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti al fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

E' il caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (ovvero: IVA, IRES, IRAP, IRPEF, ecc.), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte vengono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il fatto costituisce reato laddove l'imposta evasa e l'entità economica degli illeciti artifici, sia di importo superiore a quelli indicati nell'art. 3 del D.Lgs. 74/2000.

Il reato infine si considera commesso avvalendosi di documenti falsi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato riguarda l'emissione o rilascio di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

aggiunto.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

d) Occultamento o distruzione di documenti contabili

E' il caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, vengono occultate o distrutte (in tutto o in parte) le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Il reato si può configurare nei seguenti casi:

- Vendita simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, al fine di rendere in tutto o in parte la procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di relativi interessi o sanzioni amministrative (sottraendo quindi fraudolentemente la disponibilità di tali beni per il pagamento delle imposte dovute e relativi oneri accessori).
- Indicazione, nella documentazione presentata ai fini di una procedura di "transazione fiscale", di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (al fine di ottenere per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori).

Tenuto conto di quanto sopra premesso, vengono di seguito riportati gli esempi di commissione di reato applicabili alla nostra azienda e ritenuti significativi ai fini della presente analisi.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Processo	Attività	Esempi di commissione del reato					
	Emissione fatture	E' il caso in cui l'Ufficio Amministrativo (di propria iniziativa o su richiesta della DG o dell'Ufficio Tecnico), emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.					
	Pagamento imposte e Gestione accertamenti amministrativi	E' il caso in cui l'Ufficio Amministrativo (su richiesta della DG o di propria iniziativa e con l'eventuale collaborazione di consulenti contabili/commercialisti esterni), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge (in tutto o in parte) le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.					
Amministrazi one aziendale	Gestione accertamenti amministrativi e relativi provvedimenti	E' il caso in cui l'Ufficio Amministrativo (su richiesta della DG o di propria iniziativa e con l'eventuale collaborazione di consulenti contabili/commercialisti esterni): -effettua la vendita simulata o compia altri atti fraudolenti sui beni aziendali o altrui, al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto alla nostra azienda ovvero di relativi interessi o sanzioni amministrative (sottraendo quindi fraudolentemente la disponibilità di tali beni per il pagamento delle imposte dovute e relativi oneri accessori); - indica nella documentazione presentata in un eventuale procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori).					



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

Considerazioni L'aspetto legato a false fatturazioni, viene anche trattato nella all'interno della valutazione del rischio di truffa ai danni dello Stato (all'interno del quale era già indirettamente previsto per evasione dell'IVA o altri tributi).

I reati di dichiarazione fraudolenta di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (tramite fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oppure tramite altri artifici), finalizzati all'evasione fiscale, sono reati accaduti/possibili nel settore in cui l'azienda opera, nelle ordinarie condizioni di esercizio.

L'emissione di fatture e di altri documenti contabili inesistenti, si basa su elementi di carattere soggettivo ed oggettivo e, pertanto, può consistere in:

- fatture/documenti oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;
- sovrafatturazione relativa a fatture riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
- fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale.

L'occultamento o distruzione di documenti contabili è un reato configurabile nel caso in cui venga avviata, dalla pubblica amministrazione finanziaria, una procedura di riscossione coattiva delle imposte aziendali. Anche il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si configura nell'eccezionale situazione in cui sia stata attivata una procedura di riscossione coattiva delle imposte o laddove un impresa in difficoltà finanziaria, nell'ambito di un accordo per la ristrutturazione del debito o di concordato preventivo, ha stipulato accordi con i concessionari per la riscossione delle imposte (ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossioni o Sorit, ecc.) per sistemare la propria posizione fiscale.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

= Valutazione del rischio di reato =

PROBABILITÀ:

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 4

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Discreta = Punteggio 4

Valore Probabilità: 4x4 = 16

GRAVITÀ:

Sanzioni pecuniarie: Di media rilevanza = Punteggio 2 Sanzioni

interdittive: Minori = Punteggio 2

Valore Gravità: 2x2 = 4

VALORE RISCHIO BASE: 16 X 4 = 64

VALORE RISCHIO RESIDUO: 64 X 0,5 = 32

6) Reati di contrabbando

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale e con il quale vengono ricomprese al novero del modello 231 alcuni istituti di diritto doganale, si segnalano all'art. 5 le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: A)ALL'ARTICOLO-24:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»:

B)ALL'ARTICOLO-25:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;
- 2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;

C)ALL'ARTICOLO-25-QUINQUIESDECIES

- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis . In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- **b)** per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
- 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis »;
- 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;
- d) dopo l'articolo 25-quinquies decies è aggiunto il seguente:

ART. 25-SEXIESDECIES (CONTRABBANDO)

- 1) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2) Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocentoquote.
- 3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

In questa sede ci si occuperà, nello specifico, della modifica contenuta alla lettera d) art. 5, ossia sarà posta all'attenzione del lettore la mutazione subita dal delitto di contrabbando con l'avvento del decreto legislativo mediante il quale viene attuata la normativa PIF.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

1. Il delitto di contrabbando e il diritto doganale

Al fine di comprendere il modus attraverso il quale è stato modificato il delitto di contrabbando, per meglio coordinarlo alle recenti modifiche riguardanti il d.lgs. 231/2001, è opportuno che vengano delineati alcuni dei principi che sorreggono il diritto doganale. La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta ai più come Testo Unico Doganale._Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia "delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone", e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario; mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All'art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il c.d. diritto di confine che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta. Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbandando, intesa come "la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine". Nello specifico il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i
 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'articolo sottoposto alla nostra attenzione è stato, però, oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 con il quale una moltitudine di illeciti penali è stata trasformata in illecito amministrativo, di cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292 3 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro. L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l'art. 295 che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

È ormai scienza comune che proprio l'art. 295 TU Doganale verrà sottoposto ad altra modifica normativa con la quale verrà introdotta una circostanza aggravante speciale al fine di punire i reati di contrabbando con multa e reclusione da 3 a 5 anni nel caso in cui la somma complessiva dei diritti di confine da dare sia uguale o maggiore a 100 mila euro;

altra modifica interverrà nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine sia compreso tra

5 mila a 100 mila euro al fine di individuare un trattamento sanzionatorio in grado di

adattarsi al superamento della soglia di punibilità in base ai diversi scaglioni doganali.

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa

2. Il modello 231 e le recenti modifiche circa il delitto di contrabbando

Le recenti modifiche introdotte nella GU dello scorso 15 luglio c.a., aggiungono al modello 231 l'art. 25 sexiesdecies, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinchè vi sia una restitutio ad integrum con contestuale ripristino dello *status quo ante*, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

3. Novità in tema compliance

A seguito dell'introduzione della normativa PIF plurime saranno le novità che coinvolgeranno gli enti e coloro che sono predisposti a porre in essere un numero limitato di attività. Nello specifico, sarà necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e l'ente. La figura dello spedizioniere doganale è da sempre un punto di svolta per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al punto di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l'esportatore o l'importato nell'espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci.

Altre modifiche riguarderanno, poi, il combinato disposto tra l'art. 10 l. 146/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per il delitto transnazionale disciplinato ex art. 291 quater TU Doganale – nell'ipotesi in cui si crei una associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati all'estero. Per la costituzione prevista dal reato avente ad oggetto il concorso di persone, si evince che a seguito delle modifiche introdotte ex art. 25-sexiesdecies lo stesso reato potrà essere imputato all'ente a prescindere dalla sua connotazione internazionale, con il quale però il sistema sanzionatorio risulterà essere meno gravoso per l'ente.

Per quanto riguarda i rapporti con le dogane la Galileo Srl affida tutti i documenti necessari allo spedizioniere il quale avrà cura di gestire lo sdoganamento.



PARTE 8 – ANALISI DEI RISCHI

= Valutazione del rischio di reato =

PROBABILITÀ:

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 4

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Elevata = Punteggio 8

Valore Probabilità: 8x4 = 32

GRAVITÀ:

Sanzioni pecuniarie: Di media rilevanza = Punteggio 2 Sanzioni

interdittive: tutte Punteggio 3 Valore Gravità: 3x2 = 6

VALORE RISCHIO BASE: 32 X 6 = 192

VALORE RISCHIO RESIDUO: 192 X 0,5 = 960

Società Galileo S.r.l. Analisi dei Rischi di Reato – D. Lgs. 231/01

Rev. 00 Pagina 39 di 47

MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO – D. LGS. 231/01

REATI SIGNIFICATIVI		PROCESSI AZIENDALI					
		Commerci ale	Erogazio ne del Servizio	Gestione Risorse Umane	Approvvigiona menti	Amministraz ione Aziendale	
Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali art. 24-ter e art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146							
Reati societari - artt. 2621- 2621 bis del c.c. e art. 173-bis del D.Lgs. 58/98							
Reati societari - artt. 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2632 - 2633 - 2636 c.c							
Reati societari - artt. 2635 - c. 3 e 2635 bis c. 1 c.c.							
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – artt. 589 – 590 del c.p							
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – artt. 648 – 648-bis – 648-ter – 648-ter.1 del c.p							
Abbandono di rifiuti/Reati ambientali – artt. 192 – 137 c. 11 – 256 c.1, 4 e 5 del D.Lgs. 152/06 e artt. 452 bis ed octies del c.p.							
Reati Tributari – artt. 2 c. 1 - 2 c. 2 bis – 3 – 8 c. 1 e 2 – 10 – 11 del D.Lgs. 74/2000							